


REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI TORINO



COMUNE DI PIOSSASCO

**VARIANTE STRUTTURALE del P.R.G.C. n. 1
ai sensi del art. 17, comma 4,
della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i.**



PROPOSTA TECNICA del PROGETTO PRELIMINARE

relazione illustrativa

base cartografica: sett. 2003

agg. fabbricati: febb. 2015

Progettisti della Variante Strutturale n. 1:

Arch. Giovanni Tobia OGGIONI


Arch. Daniele ROSTAGNO

Responsabile del Procedimento della Variante Strutturale:

Arch. Giovanni Tobia OGGIONI




P.R.G.C. approvato con D.G.R. n. 31-9698 del 30.09.2008
Rettificata con D.G.R. n° 16 - 10621 del 26/01/2009

- Variante n. 1, approvata con D.C.C. n. 65 del 26.11.2009;

- Modifica n. 1, approvata con D.C.C. n. 27 del 28.04.2011;

- Variante n. 2, approvata con verbale della Conferenza
dei Servizi in data 18.05.2011;

- Variante n. 4, approvata con D.C.C. n. 35 del 27.09.2012;

- Variante n. 3, approvata con D.C.C. n. 44 del 16.11.2012;

- Modifica n. 3, approvata con D.C.C. n. 14 del 11.04.2014;

- Modifica n. 2, approvata con D.C.C. n. 15 del 11.04.2014;

- Variante n. 5, approvata con D.C.C. n. 62 del 27.11.2014;

- Variante n. 6, approvata con D.C.C. n. 12 del 29.04.2015;

Il Comune di Piossasco è dotato di un Piano Regolatore Generale approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 31-9698 del 30.09.2008, rettificata con D.G.R. n. 16-10621 del 26.01.2009.

Lo stesso strumento urbanistico generale è stato oggetto delle seguenti varianti e modifiche:

- Variante Parziale n. 1 ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., approvata con D.C.C. n. 65 del 26.11.2009;
- Modifica n.1 ai sensi dell'art. 17, comma 8, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., approvata con D.C.C. n. 27 del 28/4/2011;
- Variante n. 2 ai sensi dell'art. 16bis della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., approvata con verbale della Conferenza dei Servizi in data 18.05.2011;
- Variante Parziale n. 3 ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., approvata con D.C.C. n. 44 del 16/11/2012;
- Variante Parziale n. 4 ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., approvata con D.C.C. n. 35 del 27/09/2012;
- Modifica n. 3 ai sensi dell'art. 17, comma 12, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., approvata con D.C.C. n. 14 del 14.03.2014;
- Modifica n. 2 ai sensi dell'art. 17, comma 12, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., approvata con D.C.C. n. 15 del 14.03.2014;
- Variante Parziale n. 5 ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., approvata con D.C.C. n. 56 del 27/11/2014.
- Variante Parziale n. 6 ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., approvata con D.C.C. n. 12 del 29/04/2015;

Nel corso delle varianti parziali e modifiche al P.R.G.C. vigente, sopra citate, sono pervenute alcune osservazioni, nonché specifiche richieste, volte a rivalutare in senso meno restrittivo, le condizioni di pericolosità geomorfologica di alcuni terreni siti in Località Galli, Via Cavour e Regione Dois.

Considerato che alcune delle richieste pervenute erano supportate da studi geomorfologici di dettaglio, allo scopo di verificare la fattibilità di tale richiesta di variazione, il Comune ha quindi dato incarico al geologo estensore della relazione geologica generale allegata al P.R.G.C. e ha avviato una serie di incontri preliminari con il Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico della Regione Piemonte.

In data 22.03.2011, ns. prot. n. 4823, fu inviata ai prescritti Settori della Regione Piemonte la richiesta di parere preventivo su proposta di variante parziale del P.R.G.C.. Nel merito, in data 04.04.2011, ns. prot. n. 6409, la Regione Piemonte fece pervenire il proprio parere tecnico favorevole esclusivamente a riguardo di una proposta di modifica della classificazione geologica del terreno sito in Località Galli.

Sulla base del parere espresso dalla Regione Piemonte, l'Ufficio Tecnico Comunale predispose la Variante n. 4 del P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'art. 17, ex. comma 7, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i. stralciando le proposte relative ai terreni siti in Via Cavour e Regione Dois.

Considerato il perdurare dell'interesse dei privati cittadini residenti sull'area, ad una variazione dello strumento urbanistico generale, volta a rivalutare in senso meno restrittivo le condizioni di pericolosità geomorfologica di alcuni terreni siti in Località Dois, e che, a seguito di alcuni incontri intercorsi con la Regione Piemonte e la Provincia di Torino, è sorto che tale richiesta di modifica ricade tra le Varianti Strutturali del P.R.G.C. vigente ai sensi dell'art. 17 comma 4 della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., si è predisposta la

Proposta Tecnica del Progetto Preliminare di Variante Strutturale n. 1 al P.R.G.C., di cui il presente elaborato ne fa parte integrante.

In primo luogo è sorto che l'attuale tracciato del canale della Bealera del Dois differisce da quello attualmente rappresentato sulle tavole cartografiche allegate al P.R.G.C. vigente. In secondo luogo, è sorto che l'ampiezza delle fasce di pertinenza non può essere ridotta, a meno che non si presentino studi idraulici e/o progetti di sistemazione che dimostrino la possibilità di controllare assolutamente la portata d'ingresso e quindi di escludere straripamenti del tratto del canale interessato. Sulla base di ciò, si è osservato che l'attuale tracciato in rilevato della S.P. n. 6 (Via Circonvallazione) costituisce uno sbarramento idraulico pressoché insuperabile per i fenomeni di allagamento che si generano nella parte settentrionale del territorio e che defluiscono verso sud, pertanto, l'installazione di una saracinesca di regolazione della portata all'imbocco dell'attraversamento del rilevato, che consenta un'efficace controllo della portata del corso d'acqua, garantirebbe la sicurezza idraulica della regione Dois ubicata a valle della S.P. n. 6.

Contestualmente, in riferimento al fatto che alcuni passaggi normativi propri dell'art. 12/3 delle Norme Tecniche di Attuazione vigenti, presentano costantemente criticità interpretative della specifica normativa di settore, si è intervenuto all'interno del medesimo articolo, inserendo alcune precisazioni tecniche, sulla base della legislazione vigente di carattere sovracomunale (L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i.), onde evitare continui richiami e rinvii alla Legge Regionale sovraordinata.

Dai combinati disposti del comma 1 dell'art. 29 della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i. *“Lungo le sponde dei laghi, dei fiumi, dei torrenti, nonché dei canali, dei laghi artificiali e delle zone umide di maggiore importanza, individuati nei Piani Regolatori Generali, è vietata ogni nuova edificazione, oltreché le relative opere di urbanizzazione, per una fascia di profondità, dal limite del demanio o, in caso di canali privati, dal limite della fascia direttamente asservita, di almeno (...)”* e del comma 5 del medesimo articolo *“In sede di adeguamento dello strumento urbanistico al PAI, di redazione di una variante generale o strutturale, limitatamente alle aree oggetto di variante, per torrenti e canali per i quali sia stato valutato non necessario un approfondimento geomorfologico e idraulico sono confermate le fasce di cui al comma 1, da estendersi anche ai rii; per i fiumi non interessati dalle fasce fluviali del PAI e per i torrenti, rii e canali della restante parte del territorio, sono perimetrare e normate le aree di pericolosità e rischio secondo le disposizioni regionali, che sostituiscono le delimitazioni di cui al comma 1.”*, a cui l'art. 12/3 delle N.T.A. vigenti fa riferimento, si rileva che devono essere identificate delle fasce di profondità non solo in riferimento ad “acque demaniali/pubbliche” ma anche presso “acque prettamente private”, come ad esempio i canali irrigui, di presenza discreta all'interno del territorio comunale di Piovascote. Per quanto sopra rilevato, sulla base della loro “importanza orografica/idrogeologica”, il P.R.G.C. individua le diverse profondità delle fasce inedificabili in cui è espressamente vietata ogni edificazione e ogni generica opera di urbanizzazione.

Il comma 3 del medesimo articolo delle N.T.A., specifica che possono essere concesse attrezzature per la produzione di energia da fonte idrica e attrezzature sportive collegate con i corsi e specchi d'acqua principali, nonché quanto consentito dall'art. 27 comma 3, primo periodo, della medesima L.R. *“(...) è fatto divieto di nuove costruzioni; è ammessa la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, coltivazioni agricole e parcheggi pubblici.”*

Non meno importante è la specifica del comma 4 dell'art. 29 della medesima L.R. *“Le norme suddette non si applicano negli abitati esistenti, e comunque nell'ambito della loro perimetrazione, se difesi da adeguate opere di protezione.”*

Per quanto sopra richiamato ed esposto, in riferimento alle specifiche problematiche interpretative sorte, si desume che tra le opere vietate, rientrano anche le recinzioni.

Considerato che le opere di recinzione delle proprietà risultano tra gli interventi edilizi più richiesti, e che costantemente tali richieste provocano fraintendimenti interpretativi nel merito dell'applicazione della normativa vigente, nonché inutili attese e sospensioni dei procedimenti istruttori per richieste di pareri specifici, si è reso indispensabile precisare all'interno dell'art. 12/3 delle Norme Tecniche di Attuazione, che anche tale specifica opere è vietata all'interno delle fasce inedificabili individuate ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i..

Infine, si è rilevato che anche il comma 5 dell'art. 12/3 delle Norme Tecniche di Attuazione da origine a fraintendimenti interpretativi. Tale comma specifica che "lungo i corsi d'acqua è comunque vietata ogni piantagione e movimenti del suolo sulla base dell'art. 96, lettera f) del R.D. n. 523 del 25.07.1904 e s.m.i. *"Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:*

(...)f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi; (...)".

L'art. 96 del Regio Decreto n. 523 è stato nel corso degli anni modificato, integrato, nonché superato da quanto espressamente vietato o concesso dall'art. 29 della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., pertanto, è da intendersi, che il comma 5 dell'art. 12/3 delle Norme Tecniche di Attuazione richiami solamente l'articolo citato del Regio Decreto.

Per quanto sopra esposto, nel merito dei problemi interpretativi specifici sorti, e cioè se su entrambe le sponde debba essere garantita la transitabilità per una sezione minima di m. 4,00, considerato che il comma 5 dell'art. 12/3 delle Norme tecniche di Attuazione richiama solamente quanto espresso dall'art. 96. lettera f) del R.D. n. 523 del 25.07.1904 e s.m.i., si è reso necessario specificare che tutte le sponde devono essere dotate di una fascia transitabile che, oltre a essere inedificabile, non deve essere occupata da piantagioni di alberi e siepi o interessata da scavi e smovimenti del terreno.

Le specifiche apportate all'art. 12/3 delle Norme Tecniche di Attuazione, comportano l'inserimento di alcune precisazioni e modifiche all'art. 12/7 delle medesime N.T.A., in quanto, in quest'ultimo sono specificati gli interventi ammessi nelle aree e nelle fasce di rispetto in precedenza elencate.

Varianti alle Norme Tecniche di Attuazione

Le parti in grassetto sono aggiunte rispetto alla versione precedente, mentre quelle in barrate sono soppresse.

L'articolo 12/3 SPONDE DI CORSI D'ACQUA viene così variato:

1. Sui corsi d'acqua naturali, ai sensi dell'art. 29, **comma 1**, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i. e fatte salve eventuali indicazioni cartografiche più specifiche, coincidenti con la classificazione IIIa e IIIb4 del successivo art. **12/8** ~~12/9~~, sono stabilite le seguenti fasce di pertinenza inedificabili **fatto salvo quanto concesso dall'art. 29, comma 3, e dall'art. 27 comma 3, primo periodo, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i. (anche negli abitati esistenti e comunque nell'ambito della loro perimetrazione, se non opportunamente difesi da adeguate opere di protezione così come disposto dall'art. 29, comma 4, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i.)**, misurate dai cigli di sponda:

- sul corso del T. Chisola : 100 m;
- sui corsi dei rii Sangonetto e Tori: 25 m;
- sugli altri corsi d'acqua: 15 m.

Nel tratto di attraversamento urbano del Rio Sangonetto compreso tra la Via Piave al limite del territorio di Bruino e la Via Circonvallazione (S.P. 6), la fascia d'inedificabilità coincide con l'estensione integrata delle aree classificate IIIa e IIIb4 del successivo art.12/9.

Sui corsi d'acqua irrigui con portata regolata alla derivazione, **ai sensi dell'art. 29, comma 1, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i.** e fatte salve eventuali indicazioni cartografiche più specifiche, coincidenti con la classificazione IIIa e IIIb4 del successivo art. **12/8** ~~12/9~~, sono stabilite le seguenti fasce di pertinenza inedificabili **fatto salvo quanto concesso dall'art. 29, comma 3, e dall'art. 27 comma 3, primo periodo, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i. (anche negli abitati esistenti e comunque nell'ambito della loro perimetrazione, se non opportunamente difesi da adeguate opere di protezione così come disposto dall'art. 29, comma 4, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i.)**, dai cigli di sponda:

- sui corsi ~~aduttori principali~~ delle bealere Superiore, Rittana e del Dois: 25 m, con ~~la seguente eccezione~~ **le seguenti eccezioni**:
 - nel tratto della Bealera Superiore con corso trasversale al pendio, la larghezza della fascia destra è ridotta a 10 m, in considerazione del fatto che le condizioni di pericolosità sono morfologicamente mitigate verso monte;
 - **nel tratto della Bealera del Dois a valle della Circonvallazione (S.P. n. 6), la larghezza delle fasce è ridotta a 10 m., in considerazione del fatto che le condizioni di pericolosità sono mitigate dalla presenza di una saracinesca di controllo di portata;**
- sugli altri corsi ~~aduttori principali~~: 5 m.

2. I rapporti geometrici fra i corsi d'acqua e le aree interessate da qualunque intervento edilizio devono essere dimostrati con rilievi plano-altimetrici di adeguato dettaglio, asseverati in originale e riportati sugli elaborati grafici di progetto. La misura delle fasce di pertinenza dev'essere fatta ortogonalmente ai seguenti riferimenti:

- sui corsi a cielo aperto: dai cigli delle sponde naturali, ovvero dai cigli esterni delle opere di difesa spondale;
- sui corsi coperti: con riferimento all'asse della copertura, aggiungendo la semilarghezza ai cigli di sponda del preesistente alveo naturale.

Non sono ammesse occlusioni totali o parziali dei corsi d'acqua.

Non è altresì ammessa la copertura dei corsi d'acqua mediante tubi o scatolari anche di sezione ampia. Gli interventi di manutenzione dei versanti, degli alvei fluviali e le opere idrauliche sono regolati dalla Direttiva per la progettazione degli interventi e programmi di manutenzione emanata dall'Autorità di Bacino.

3. Le opere di attraversamento dei corsi d'acqua devono essere realizzate mediante ponti, guadi o cunettoni.

I ponti devono essere dimensionati con luci di larghezza ed altezza non inferiori alle corrispondenti dimensioni "a rive piene" misurate a monte dell'opera, indipendentemente dai risultati delle verifiche di portata.

I guadi e i cunettoni devono essere dimensionati con gaveta di larghezza non inferiore alla larghezza "a rive piene" misurata a monte dell'opera, e realizzati con materiali idonei a garantire una buona resistenza all'erosione.

Ai sensi dell'art. 19 delle Norme di attuazione del PAI, gli enti proprietari delle opere viarie di attraversamento del reticolo idrografico devono eseguire le relative verifiche di compatibilità idraulica sulla base dell'apposita Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce "A" e "B", emanata dall'Autorità di Bacino.

4. I progetti che prevedono la realizzazione di opere idrauliche di difesa o lavori di sistemazione dei corsi d'acqua devono essere sempre corredati da una relazione idraulica e da una relazione di fattibilità geomorfologica, nelle quali sia esplicitamente accertata e dichiarata la correttezza delle opere, non solo in relazione agli effetti locali, ma anche in rapporto alla dinamica dei tratti fluviali a monte e a valle del tratto d'intervento.

5. Lungo i corsi d'acqua del precedente 1 comma è comunque vietata ogni piantagione e movimenti del suolo ai sensi dell'art. 96 lett. f) del T.U. approvato con R.D. n. 523/1904, e dovrà essere garantita la transitabilità **delle di tutte le** sponde a fini manutentivi per una sezione minima di mt. 4.

- Ai sensi dell'art. 39 del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. 24/05/2001 nelle fasce A e B riportate in cartografia per il torrente Chisola sono esclusivamente consentite le seguenti opere:

- Fascia A: interventi di tipo a), b), c) e h) del prec. art. 9, senza aumento di S.U.L. e senza cambi d'uso che comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio;

- Fascia B:

a) interventi di tipo d) ed e) per edifici agricoli e residenze rurali connesse, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento, previa rinuncia del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno, o in presenza di copertura assicurativa;

b) interventi di tipo d) comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di S.U.L. non superiore a quella potenzialmente allagabile, con contestuale dismissione d'uso di quest'ultima e a condizione che la stessa non aumenti il livello di rischio e non comporti significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità d'invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;

c) interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione vigente anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;

d) la realizzazione di opere pubbliche è consentita con le procedure dell'art. 31, L.R. 56/77 nel rispetto dell'art. 38 del D.P.C.M. 24/05/2001 citato.

6. **Le opere e i manufatti eseguiti nelle aree e nelle fasce individuate ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., di cui al comma 1 del presente articolo, realizzate in assenza del prescritto titolo edilizio abilitativo, saranno soggette alla rimozione ai sensi dei combinati disposti dell'art. 27, comma 2 e dell'art. 31, comma 6 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e s.m.i..**

L'articolo 12/7 INTERVENTI AMMESSI viene integrato con il seguente comma 5:

1. Nelle aree e fasce di rispetto descritte ai punti precedenti è fatto divieto di nuove costruzioni se non per i casi previsti dalle leggi vigenti. È consentita la realizzazione di Parchi anche attrezzati e attrezzature di uso pubblico, parcheggi, colture agricole, opere di viabilità a destinazione agro-silvo-pastorale e opere pubbliche e d'interesse pubblico oltre alle opere ed infrastrutture espressamente previste dal piano. In tali aree e fasce, è inoltre, consentito, ai sensi dell'art. 27, comma 13 della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., l'ubicazione di impianti ed infrastrutture per la trasformazione ed il trasporto dell'energia, ad esclusione degli impianti di produzione, nonché le attrezzature di rete per l'erogazione di pubblici servizi.
2. Per gli edifici eventualmente esistenti in dette aree sono ammessi interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente art. 9. Per i soli edifici eventualmente esistenti nelle aree e nelle fasce di rispetto poste a protezione dei nastri stradali, di cui al precedente punto 12/4 è inoltre consentito ~~di S.U.L. con ampliamento non superiori, ai sensi dell'art. 27, comma 12 della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., ove concesso dalle relative schede di area, aumenti di volume non superiori al 20% del volume preesistente esclusivamente per sistemazioni igieniche e tecniche ai sensi dell'art. 27, 12° comma, L.R. 56/77. Con tali ampliamenti è consentito, ove concesso dalle relative schede di area, la contestuale modifica della superficie coperta preesistente alla data di adozione delle presenti norme (15.09.2013). Tali ampliamenti devono avvenire sul nel lato opposto a quello della struttura viaria da salvaguardare del vincolo, e/o, ove consentito, sopraelevando, nel rispetto del filo di fabbricazione, il fabbricato esistente.~~
3. ~~2. In tutte le aree normative, nelle~~ **Nelle aree e nelle fasce di rispetto stradale poste a protezione dei nastri stradali, di cui al precedente art. 12/4 delle presenti N.T.A., individuate ai sensi dell'art. 27, commi 1 e 2 della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., è altresì consentita, a titolo precario, la costruzione di impianti per la distribuzione di carburante e connessi servizi per gli utenti della strada (autolavaggi e attrezzature minime di ristoro e commercio nella misura massima di mq. 60 di S.U.L.), così come prescritto dall'art. 27, comma 3 della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., nel rispetto dei disposti del Nuovo Codice della Strada e previo consenso dell'Ente proprietario della strada in merito all'accessibilità., oltre all'installazione di cabine elettriche, telefoniche e gas, attrezzature dirette come da art. 27, 13° comma, L.R. 56/77.
Nelle fasce di rispetto stradale è inoltre consentita l'occupazione del suolo pubblico con l'installazione temporanea di edicole e chioschi.**
4. ~~3.~~ **Nelle A.R.A., di cui all'art. 12/6 delle presenti N.T.A., individuate ai sensi dell'art. 13, comma 7, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., ancorché inedificabili, al fine del proseguimento dell'attività agricola è consentito**

l'ampliamento e **la** nuova costruzione di impianti ed attrezzature agricole per le **sole** aziende agricole **già** insediate alla data di adozione delle presenti norme **(15.09.2003)**.

5. 4- Le aree comprese nelle fasce di rispetto continuano a possedere le densità fondiaria e territoriali ad esse attribuite dal presente P.R.G.C., il volume corrispondente a tale densità non dovrà essere realizzato in sito ma dovrà essere trasferito nelle aree contigue di pertinenza dell'intervento.
6. **Nelle aree e nelle fasce di cui all'art. 12/3 delle presenti N.T.A., individuate ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., per quanto specificatamente concesso si rimanda alla legislazione sovracomunale vigente.**

Varianti alla cartografia

Correzione delle aree idrogeomorfologiche (vedasi estratti cartografici allegati) individuate nelle tavole grafiche P3a e P3b "Carta di Sintesi geomorfologica e dell'idoneità all'urbanizzazione urbanistica" sulla base degli aspetti contemplati nell'allegato tecnico.

- Tavola P3a: carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'urbanizzazione urbanistica
 - ▶ estratto cartografico vigente – Variante Parziale del P.R.G.C. n. 6;
 - ▶ estratto cartografico di progetto.
- Tavola P3b: carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'urbanizzazione urbanistica
 - ▶ estratto cartografico vigente – Variante Parziale del P.R.G.C. n. 6;
 - ▶ estratto cartografico di progetto.